



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI,
GIURIDICHE E POLITICHE**

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2025

SOMMARIO

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Ambito di applicazione**
- Art. 2 – Finalità e compiti**
- Art. 3 – Autonomia del Dipartimento**
- Art. 4 – Finanziamenti**
- Art. 5 – Programmazione, valutazione e assicurazione della qualità**

**TITOLO II
IL GOVERNO DEL DIPARTIMENTO**

- Art. 6 – Organi del Dipartimento**
- Art. 7 – Il Consiglio di Dipartimento – Composizione**
- Art. 8 – Il Consiglio di Dipartimento – Competenze**
- Art. 9 – Il Consiglio di Dipartimento – Funzionamento delle sedute**
- Art. 10 – Il Direttore di Dipartimento**
- Art. 11 – La Giunta di Dipartimento**
- Art. 12 – La Commissione Paritetica Docenti-Studenti – Composizione**
- Art. 13 – La Commissione Paritetica Docenti-Studenti – Competenze**
- Art. 14 – Commissione per la valutazione dell'attività di ricerca e terza missione e ulteriori commissioni**
- Art. 15 – Offerta didattica**
- Art. 16 – Programmazione didattica**

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 17 – Approvazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento**

ALLEGATI

- Allegato A – Aree tematiche di pertinenza**
- Allegato B – Corsi di studio afferenti**



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento Didattico e del Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (di seguito anche UniMarconi), disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del **Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche e Politiche**, avente sede presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" sita in Roma, in Via Plinio n. 44.
2. Il Dipartimento può essere indicato con l'acronimo DSEAGP o con la corrispondente denominazione in lingua inglese, "*Department of Economics, Management, Law and Political Sciences*".

Articolo 2

Finalità e compiti

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca e formazione dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento costituisce la struttura di promozione, di indirizzo, di coordinamento e di raccordo delle attività di ricerca, formazione e terza missione nelle aree tematiche di propria pertinenza, costituite dalle aree didattico-scientifiche elencate nell'Allegato "A" al presente Regolamento. In particolare, il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, formazione e terza missione negli ambiti di pertinenza delle suddette aree tematiche.
3. Per raggiungere i propri fini istituzionali, in coordinamento con gli Uffici Centrali di Ateneo, il Dipartimento:
 - a) promuove, coordina e svolge, anche in collaborazione con Organi di ricerca esterni all'Ateneo, nazionali e internazionali, studi e ricerche, individuali e di gruppo, in tutti gli ambiti di competenza;
 - b) promuove la partecipazione dei propri afferenti a progetti di ricerca locali, nazionali e internazionali e collabora alla gestione e amministrazione, anche finanziaria, dei progetti conseguiti, in accordo e nei limiti previsti dagli artt. 3 e 16 del presente Regolamento;
 - c) diffonde i risultati delle attività di studio e di ricerca, con adeguata attività di documentazione e informazione;
 - d) stimola, sviluppa e cura la pubblicazione di studi e ricerche di interesse scientifico;
 - e) organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
 - f) opera nell'ambito della terza missione, favorendo l'applicazione diretta, la valorizzazione, la diffusione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società e del territorio;
 - g) progetta, organizza, programma, coordina e promuove le attività dei Corsi di Studio afferenti, inclusi Corsi di Dottorato ed eventuali Scuole di Specializzazione, elencati nell'Allegato "B" al presente Regolamento, offrendo una formazione culturale di elevata qualità;



- h) promuove occasioni di dibattito e di elaborazione congiunta con la società e il mondo del lavoro e dell'impresa, riguardanti anche le attività formative da esso proposte;
- i) promuove attività culturali e di orientamento rivolte agli studenti;
- j) coordina e attua programmi di aggiornamento e di formazione permanente sulle tematiche culturali specifiche del Dipartimento;
- k) promuove Corsi di Master e corsi brevi di Formazione Finalizzata rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- l) promuove la formazione in settori di ricerca innovativi anche mediante l'erogazione di borse di studio post-Lauream e post-Dottorato.

Articolo 3

Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità.
2. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può:
 - a) proporre contratti per attività a favore della Pubblica Amministrazione e di Enti pubblici e privati;
 - b) proporre contratti di consulenza e di ricerca, convenzioni e prestazioni a favore di terzi;
 - c) collaborare in progetti di valenza tecnico-scientifica con Istituti, Enti e Associazioni culturali e professionali, pubblici e privati a livello locale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale;
 - d) proporre l'utilizzo delle risorse derivanti da queste attività per svolgere i compiti e conseguire gli scopi di cui all'art. 2.

Articolo 4

Finanziamenti

1. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, il Dipartimento può usufruire delle risorse derivanti da finanziamenti di Ateneo, da finanziamenti pubblici o privati e dai proventi derivanti da attività proprie quali:
 - a) consulenze tecnico-scientifiche o conto terzi;
 - b) attività di ricerca su commesse;
 - c) partecipazione a bandi regionali, nazionali e internazionali relativi a progetti finanziati;
 - d) tutte le altre attività coerenti con gli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.
2. Le proposte di impegno finanziario sono deliberate dal Consiglio o dalla Giunta di Dipartimento, ove delegata, e sottoposte al Consiglio di Amministrazione che le renderà esecutive previa verifica della sostenibilità finanziaria.
3. Ai fini della gestione amministrativa e contabile il Dipartimento si avvale delle apposite strutture amministrative messe a disposizione dall'Ateneo.



Articolo 5

Programmazione, valutazione e assicurazione della qualità

1. Il Dipartimento adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dipartimentali, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Presidio della Qualità di Ateneo.
2. Il Dipartimento programma le proprie attività istituzionali su base triennale tramite il Piano Strategico triennale Dipartimentale e, nell'ambito della programmazione triennale, procede alla definizione del documento di Riesame annuale delle proprie attività.
3. Il Piano Strategico Dipartimentale, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Strategico di Ateneo, contiene gli obiettivi operativi che il Dipartimento intende perseguire, definisce appositi indicatori con relativi target per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi e indica le azioni che si intendono attuare, compresi anche eventuali costi e relative modalità di copertura finanziaria.
4. Il documento di Riesame annuale serve a monitorare annualmente lo stato di avanzamento del Piano Strategico Dipartimentale, nonché riassume i risultati conseguiti nell'anno precedente. In particolare, tale documento contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) le tematiche di ricerca del Dipartimento;
 - b) i progetti di ricerca, individuali e di gruppo, finanziati;
 - c) i lavori scientifici svolti, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche prodotte;
 - d) la direzione scientifica e i comitati scientifici di collane e di riviste scientifiche in cui sono coinvolti i docenti aderenti al Dipartimento;
 - e) l'elenco delle iniziative scientifiche promosse (conferenze, seminari, convegni nazionali e internazionali, etc.);
 - f) l'elenco delle iniziative di terza missione promosse;
 - g) l'elenco delle attività di formazione di cui all'art. 2, comma 3, lettere g), j) e k) alla cui organizzazione il Dipartimento abbia partecipato;
 - h) il monitoraggio annuale degli indicatori, dello stato di avanzamento delle azioni e del raggiungimento degli obiettivi introdotti nel Piano Strategico Dipartimentale e nel precedente Riesame annuale;
 - i) un'autovalutazione complessiva delle attività svolte basata anche, per quanto riguarda le attività dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, sui documenti di Assicurazione della Qualità prodotti dai relativi Consigli e dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - j) l'identificazione di eventuali azioni di miglioramento da intraprendere.

Il documento di Riesame annuale è trasmesso agli Organi di Governo dell'Ateneo e, per quanto di competenza, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

TITOLO II

IL GOVERNO DEL DIPARTIMENTO

Articolo 6

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta.



2. Svolgono funzioni consultive e propositive all'interno dei Dipartimenti:
 - a) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - b) la Commissione per la valutazione delle attività di ricerca e di terza missione;
 - c) i Consigli dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento;
 - d) i Collegi di Dottorato dei Corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento;
 - e) eventuali altre Commissioni di cui all'art. 14, commi 3 e seguenti.

Articolo 7

Il Consiglio di Dipartimento – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) dai Professori e Ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell'Ateneo, inclusi i Professori Straordinari, afferenti di norma alle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento elencate nell'Allegato "A", come indicato nei commi 6 e 7;
 - c) dai rappresentanti dei Dottorandi, Assegnisti e Contrattisti post-doc o di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento, individuati come indicato nel comma 2;
 - d) dalla componente studentesca della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di cui all'art. 12.
2. Il numero dei rappresentanti della componente di cui al comma 1, lettera c), è pari a
 - a) 1 unità se a tale componente appartengono non più di 10 persone;
 - b) 2 unità se a tale componente appartengono fra 11 e 20 persone;
 - c) 3 unità se a tale componente appartengono più di 20 persone.

I rappresentanti sono eletti dai componenti che dovranno rappresentare e rimangono in carica per 2 anni o fino al termine della posizione ricoperta al momento dell'elezione.

3. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento, da parte dei componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), si configura come compito istituzionale dei membri. Eventuali assenze debbono essere preventivamente giustificate per iscritto e adeguatamente motivate. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive il Direttore procede alla formalizzazione di specifico provvedimento di richiamo. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 9 del *Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei professori e ricercatori universitari*, i Professori e Ricercatori a tempo pieno devono garantire la partecipazione in presenza alle sedute, con l'eventuale eccezione di massimo 2 partecipazioni a distanza motivate e 1 assenza ingiustificata per anno accademico.
4. La mancata partecipazione di una o più delle componenti c) e d) del comma 1, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.
5. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento partecipa, esercitando le funzioni di Segretario, un funzionario tecnico assegnato al Dipartimento o, in assenza, persona delegata a tale scopo dal Direttore Generale o dal Direttore Generale Vicario.
6. Di norma, afferiscono al Dipartimento i Professori e i Ricercatori dell'Ateneo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I Professori e i Ricercatori che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento debbono presentare apposita istanza al Direttore del Dipartimento di appartenenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore.



7. Sulle istanze di trasferimento ad altro Dipartimento, i Consigli dei due Dipartimenti interessati devono esprimere parere motivato a maggioranza assoluta in seduta ristretta alle componenti di cui al comma 1, lettere a) e b). Nel caso di parere positivo di entrambi i Dipartimenti coinvolti, il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto. Nel caso di parere negativo di entrambi i Dipartimenti, il trasferimento non avviene. In caso di parere negativo di uno dei due Dipartimenti, qualora dalle motivazioni non risulti con evidenza l'essenzialità della permanenza del Professore o Ricercatore nel Dipartimento di attuale afferenza, previa delibera del Senato Accademico, il Rettore può comunque accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento.

Articolo 8

Il Consiglio di Dipartimento – Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento:
- a) formula proposte, ai sensi dell'art. 10, in ordine alla designazione del Direttore e del Vice-Direttore, da sottoporre al Senato Accademico che esprimerà parere consultivo al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione;
 - b) elegge, ai sensi dell'art. 11, i membri della Giunta;
 - c) delibera in merito ai trasferimenti di membri fra Dipartimenti, ai sensi dell'art. 7, comma 7;
 - d) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;
 - e) approva la Politica per la Qualità del Dipartimento coerentemente con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;
 - f) approva il Piano Strategico triennale e il documento di Riesame Annuale della Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento;
 - g) approva — in presenza di movimentazione economica, entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità — il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Dipartimento;
 - h) sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, predispone richieste motivate di posti di personale docente nelle aree tematiche di pertinenza, tenendo presenti le necessità scientifiche e didattiche di sviluppo del Dipartimento, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
 - i) esprime pareri sulle chiamate di Professori di ruolo e di Ricercatori nelle aree tematiche di pertinenza;
 - j) esprime parere sulle richieste di cambiamento di gruppo o di settore scientifico-disciplinare dei propri afferenti;
 - k) formula proposte motivate, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Rettore, in ordine all'attivazione di contratti post-doc o di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio o altre attività di collaborazione nell'ambito delle proprie attività;
 - l) delibera sull'utilizzo di eventuali fondi attribuiti al Dipartimento, nei limiti e con le modalità definite nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità, nonché nelle ulteriori eventuali e pertinenti fonti regolamentari dell'Ateneo;
 - m) propone al Consiglio di Amministrazione e al Rettore la partecipazione a progetti di ricerca presentate dai membri del Dipartimento e preventivamente approvate dal Consiglio;



- n) propone al Consiglio di Amministrazione e al Rettore la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di reciproco interesse;
- o) stipula accordi attuativi con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca precedentemente approvati;
- p) programma e organizza annualmente le attività didattiche dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, elencati nell'Allegato "B", sentiti i Consigli e i Collegi dei Corsi di Studio interessati, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
- q) formula le proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
- r) formula le proposte in ordine ai criteri di ammissione ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
- s) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento, l'istituzione di nuovi Corsi di Studio, elaborando i relativi Ordinamenti e Regolamenti Didattici;
- t) propone le modifiche degli ordinamenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di Corso di Studio e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento;
- u) approva le modifiche dei regolamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento, su proposta dei relativi Consigli di Corso di Studio e previo parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento, in ogni caso coerentemente con le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
- v) monitora, anche tramite la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, l'andamento delle attività didattiche dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, producendo la documentazione necessaria per i processi di Assicurazione della Qualità, secondo le linee guida emanate dal Presidio della Qualità di Ateneo e in conformità alle indicazioni previste dall'ANVUR, attuando eventuali azioni migliorative e tracciando lo stato di attuazione e gli effetti delle azioni già deliberate;
- w) monitora, anche tramite la Commissione per la Valutazione dell'Attività di Ricerca e di Terza Missione, l'andamento delle attività di ricerca e terza missione del Dipartimento, producendo la documentazione necessaria per i processi di Assicurazione della Qualità, secondo le linee guida emanate dal Presidio della Qualità di Ateneo e in conformità alle indicazioni previste dall'ANVUR, attuando eventuali azioni migliorative e tracciando lo stato di attuazione e gli effetti delle azioni già deliberate;
- x) promuove iniziative di terza missione volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento delle competenze tecnico-scientifiche, incluse attività di formazione professionale e di educazione permanente;
- y) avanza proposte in merito all'attuazione di corsi di master e di corsi di formazione finalizzata, rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- z) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario e dai regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri Organi previste dallo Statuto.



Articolo 9

Il Consiglio di Dipartimento – Funzionamento delle sedute

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, almeno cinque volte l'anno, dal Direttore, che lo presiede e provvede a predisporre il relativo ordine del giorno. In caso di assenza giustificata del Direttore, le sedute sono presiedute dal Vice-Direttore o, in sua mancanza, dal componente più anziano in ruolo e, a parità di ruolo, di età.
2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti, per iscritto e con espressa indicazione delle materie sulle quali si intende discutere e deliberare.
3. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono trasmesse per iscritto via posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale dei componenti, con, di norma, un preavviso di almeno 5 giorni, compresi festivi e pre-festivi. In caso di motivata urgenza, il Direttore può ridurre i termini di convocazione fino a 24 ore. Entro quest'ultimo termine è anche possibile comunicare l'integrazione, per motivi di urgenza, dell'ordine del giorno già inviato.
4. Le sedute del Consiglio di Dipartimento si svolgono, di norma, in presenza. È ammessa la partecipazione in modalità telematica, nei limiti indicati dall'art. 7, comma 3.
5. Nei casi di motivata urgenza di cui al comma 3 del presente articolo, la seduta può svolgersi anche integralmente in modalità telematica, eventualmente anche tramite scambio via posta elettronica della bozza di verbale. Le sedute in modalità telematica non rientrano nei limiti indicati dall'art. 7, comma 3. Del carattere telematico della seduta deve esserne data opportuna notizia nel verbale.
6. Il Consiglio si considera validamente riunito quando siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri effettivi, dedotti gli assenti giustificati. I componenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), se convocati, concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.
7. Le presenze alle sedute del Consiglio sono registrate nominativamente all'inizio di ogni seduta, indicando se la partecipazione è in presenza o a distanza, e sono parte integrante del verbale della seduta.
8. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Dipartimento, per la discussione di specifici punti all'ordine del giorno, soggetti esterni al Consiglio (docenti a contratto titolari di insegnamenti di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, Professori e Ricercatori di altre Università, Istituzioni ed enti di Ricerca italiani e stranieri, nonché esperti e professionisti operanti negli ambiti scientifici di interesse del Dipartimento). L'eventuale partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento dei soggetti di cui al presente comma avviene senza diritto di voto.
9. Per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere i), j) e l), il Consiglio si riunisce in seduta ristretta ai soli componenti di fascia superiore o uguale a quella della posizione in discussione.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, con l'eccezione delle delibere relative agli argomenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) a d), da h) a j) e da t) a v), e alle proposte di modifica del presente Regolamento, per cui è invece richiesta la maggioranza assoluta dei membri effettivi. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Direttore.



11. Gli atti del Consiglio di Dipartimento, di regola, non sono pubblici. L'accesso ai relativi atti è assicurato secondo le forme di legge.
12. Delle sedute del Consiglio viene predisposto e redatto, da parte del Segretario, di cui all'art. 7, comma 5, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Direttore.
13. Se non redatto e approvato seduta stante, la bozza del verbale viene trasmessa a tutti i componenti del Consiglio e portato in approvazione nella prima seduta utile.
14. L'originale del verbale approvato, con i relativi allegati, deve essere archiviato entro il termine di sette giorni dalla data di approvazione.

Articolo 10

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Rettore fra i Professori di ruolo, Ordinari o Associati, afferenti al Dipartimento, previa designazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di parere consultivo del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le elezioni sono indette dal Decano dei Professori Ordinari nei tempi concordati con i competenti Organi dell'Ateneo, ovvero, in tutti gli altri casi, almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto vigente, l'elettorato passivo spetta ai Professori Ordinari e Associati. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le candidature sono presentate nei termini concordati con i competenti Organi dell'Ateneo, ovvero, in tutti gli altri casi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'elezione.
4. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il quorum costitutivo previsto dall'articolo 9, comma 6, per la validità della votazione. Al fine di garantire l'anonimato, la votazione avverrà a scrutinio segreto.
5. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente solo una volta, con la procedura del comma 1. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, morte, decadenza o revoca per giusta causa, il Direttore verrà sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio accademico, ferma restando la possibilità di essere confermato.
6. Il Direttore:
 - a) è il rappresentante pro tempore del Dipartimento, di cui promuove e coordina le attività, sovrintendendone il regolare funzionamento e curando l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
 - b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, proponendo al Consiglio obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli Organi Centrali dell'Ateneo;
 - c) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie, inclusa l'eventuale adozione di provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio di Dipartimento sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza utile;



- d) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, predisponendo il relativo ordine del giorno;
 - e) è membro di diritto del Senato Accademico;
 - f) tiene i rapporti del Dipartimento con gli Organi Accademici;
 - g) coordina la predisposizione del Piano Strategico Triennale e del documento di Riesame annuale;
 - h) propone la Politica per la Qualità del Dipartimento coerentemente con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;
 - i) sovrintende alle attività di ricerca, didattica e terza missione del Dipartimento, coordinando la predisposizione della documentazione necessaria per i processi di Assicurazione della Qualità;
 - j) predispone, avvalendosi delle competenze del Personale Amministrativo dell'Ateneo, e presenta al Consiglio di Dipartimento, entro i termini previsti dagli Organi Accademici, il bilancio preventivo e il conto consuntivo secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti;
 - k) propone e istruisce rapporti convenzionali e altre forme collaborative tra il Dipartimento ed enti esterni interessati;
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.
7. Al fine di essere supportato nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, ovvero in caso di impedimento temporaneo superiore ai tre mesi, il Direttore può proporre al Consiglio del Dipartimento la nomina di un Vice-Direttore, scelto tra i Professori di ruolo, Ordinari e Associati, afferenti al Dipartimento. La proposta, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico che esprimerà parere consultivo al Consiglio di Amministrazione che delibera definitivamente.
8. La durata della carica del Vice-Direttore è, di norma, la stessa della durata della carica del Direttore che l'ha proposto. Il Vice-Direttore può essere riconfermato. Durante il proprio mandato, il Direttore può proporre al Consiglio di Dipartimento la nomina di un nuovo Vice-Direttore in sostituzione del precedente. Tale proposta, se approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico che esprimerà parere consultivo al Consiglio di Amministrazione che delibera definitivamente.
9. La posizione di Direttore è incompatibile con la posizione di Coordinatore di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato e Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento, di componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento e di componente del Presidio della Qualità di Ateneo o del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
10. Per coadiuvarlo nel coordinamento e nella gestione delle attività del Dipartimento, il Direttore individua, fra i membri del Dipartimento, dei Referenti per specifiche materie, fra cui almeno le seguenti figure:
- a) Referente per l'assicurazione della qualità;
 - b) Referente per la didattica;
 - c) Referente per l'internazionalizzazione;
 - d) Referente per la terza missione.



I Referenti svolgono anche un ruolo di collegamento e di trasmissione di informazioni fra il Dipartimento e gli Organi di Governo dell'Ateneo per la materia di competenza. La durata dell'incarico di referente è decisa dal Direttore, che, con provvedimento motivato, può anche sostituire i referenti prima del termine del loro mandato. I referenti decadono al termine del mandato del Direttore e possono essere rinominati.

11. Il Direttore procede annualmente alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di una relazione a consuntivo delle attività svolte nell'anno accademico presentata dai Docenti. Tale verifica non sostituisce quella prevista dal *Regolamento per la valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato*, ai sensi dell'art.6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali.
12. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8, il Direttore ne fa segnalazione al Rettore per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 11

La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti a maggioranza assoluta, tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio medesimo, a scrutinio segreto.
3. La Giunta resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni o di termine della carica del Direttore, la Giunta decade.
4. Sono compiti della Giunta:
 - a) coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e nell'attuazione delle linee di attività del Dipartimento;
 - b) individuare modalità di promozione e coordinamento delle attività di ricerca, didattica, terza missione, consulenza e formazione del Dipartimento;
 - c) esercitare ogni altra attività che le venga delegata dal Consiglio di Dipartimento.
5. L'ordine del giorno delle sedute della Giunta è predisposto dal Direttore, che provvede alla convocazione della stessa, per iscritto via posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale dei componenti, di norma con un anticipo di almeno 5 giorni, compresi i festivi e i pre-festivi. In caso di motivata urgenza, il Direttore può ridurre i termini di convocazione fino a 24 ore. Entro quest'ultimo termine è anche possibile comunicare l'integrazione, per motivi di urgenza, dell'ordine del giorno già inviato.
6. La Giunta è presieduta dal Direttore e può tenere le proprie riunioni in forma telematica. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vice-Direttore.
7. Sulle questioni per le quali ha ricevuto dal Consiglio delega a deliberare, la Giunta assume a maggioranza le deliberazioni e ne dà comunicazione al Consiglio.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore.



9. Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale. I verbali, approvati generalmente seduta stante, di regola, non sono pubblici. L'accesso ai relativi atti è assicurato secondo le forme di legge. L'originale del verbale approvato, con i relativi allegati, deve essere archiviato entro il termine di sette giorni dalla data di approvazione. Tutte le delibere della Giunta sono portate a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 12

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti – Composizione

1. In ciascun Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Commissione è composta da Docenti eletti a maggioranza assoluta, tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio medesimo, a scrutinio segreto, e da un pari numero di Studenti di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento. Il numero di Docenti, e conseguentemente di Studenti, varia da un minimo di due a un massimo pari al numero di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento.
3. La componente docente è designata dal Consiglio di Dipartimento, che provvede anche a nominare il Presidente della CPDS fra i docenti designati. Se il Referente per la didattica di cui all'art. 10, comma 7 è fra i docenti designati allora assume il ruolo di Presidente della CPDS.
4. La partecipazione a una CPDS è incompatibile con i ruoli di Direttore del Dipartimento, di Coordinatore e di componente di un Gruppo di Gestione dell'Assicurazione della Qualità di un Corso di Laurea o Laurea Magistrale afferente al Dipartimento, di componente del Presidio della Qualità di Ateneo e di componente del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.
5. La componente studentesca viene designata con le procedure stabilite nell'apposito *Regolamento per la Designazione della Componente Studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche e dei Gruppi di Gestione dell'Assicurazione della Qualità*.
6. Di norma, ciascun Corso di Laurea e Laurea Magistrale afferente al Dipartimento è rappresentato nella CPDS da almeno un docente con incarico di insegnamento nel Corso e da almeno uno studente iscritto al Corso.

Articolo 13

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti – Competenze

1. Alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti competono attività di monitoraggio e di proposta riguardanti la qualità dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento. In particolare, la CPDS:
 - a) effettua il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori, avvalendosi anche degli indicatori ANVUR e ministeriali relativi a queste attività e dei risultati dei questionari di Ateneo sulla valutazione della didattica da parte degli studenti;
 - b) propone al Presidio della Qualità eventuali altri indicatori, adeguatamente armonizzati con gli indicatori ANVUR e ministeriali, per la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di servizio agli Studenti;
 - c) formula pareri riguardanti l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;



- d) formula pareri riguardanti le modifiche di ordinamento e di regolamento dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
 - e) formula pareri relativamente la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi formativi;
 - f) predispone annualmente una relazione, da trasmettere al Nucleo di Valutazione di Ateneo, al Presidio della Qualità di Ateneo, al Consiglio di Dipartimento e ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, contenente le risultanze del monitoraggio di cui alla lettera a) ed eventuali proposte dirette al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, dando anche conto dello stato di attuazione e degli effetti di eventuali azioni deliberate dal Dipartimento a seguito della relazione dell'anno precedente;
 - g) svolge attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti.
2. Nel rispetto della normativa sulla privacy, i membri della Commissione Paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, a tutti i documenti e dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di Valutazione o dal Presidio della Qualità che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 14

Commissione per la valutazione dell'attività di ricerca e terza missione e ulteriori Commissioni

1. Nel Dipartimento è costituita una Commissione per la valutazione dell'attività di ricerca e terza missione (Commissione VRTM), di cui fanno parte di diritto i Referenti per l'assicurazione della qualità e per la terza missione di cui all'art. 10, comma 7. Spetta alla Commissione VRTM:
- a) coordinare la predisposizione dei materiali occorrenti alle periodiche operazioni di valutazione, inclusa la VQR;
 - b) proporre al Consiglio di Dipartimento criteri per la distribuzione e utilizzazione di eventuali fondi di ricerca assegnati al Dipartimento;
 - c) raccogliere, esaminare e organizzare i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione dell'attività di ricerca e terza missione del Dipartimento;
 - d) collaborare, per gli aspetti relativi alla ricerca e alla terza missione, alla redazione del Piano Strategico triennale e del documento di Riesame annuale del Dipartimento;
 - e) svolgere eventuali altre funzioni assegnate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione VRTM è presieduta dal Direttore del Dipartimento. Ne fanno altresì parte i Referenti per l'assicurazione della qualità e per la terza missione di cui all'art. 10, comma 7 e fino a un massimo di altri 3 docenti del Dipartimento designati dal Consiglio di Dipartimento. Le attività della Commissione VRTM sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.
3. Fatte salve le prerogative degli Organi istituzionali, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione, senza oneri per l'Ateneo, di ulteriori Commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, competenti a fornire pareri su specifiche materie o particolari questioni di interesse per il Dipartimento. Nella stessa delibera, il Consiglio di Dipartimento provvede a:
- a) nominare il Presidente;
 - b) designare i componenti;



- c) definire le competenze e la durata, salvo che non siano già disciplinate da altra normativa o dai Regolamenti dell'Ateneo.
4. Nel caso in cui il Direttore di Dipartimento sia uno dei componenti della Commissione, allora ne assume la presidenza. Nel caso in cui la presidenza venga attribuita a un soggetto diverso dal Direttore di Dipartimento, il Direttore può comunque prendere parte ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.
 5. Ciascuna Commissione riferisce del proprio operato al Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate all'atto dell'istituzione, ovvero qualora il Direttore, anche su richiesta di un componente del Consiglio, lo ritenga opportuno.

Articolo 15

Offerta didattica

1. Il Dipartimento gestisce, anche in collaborazione con altri Dipartimenti dell'Ateneo e di altri Atenei, Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Dottorato e Scuole di Specializzazione, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, in relazione alle proprie aree tematiche di pertinenza e alla disponibilità di risorse per la docenza. L'elenco dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento è contenuto nell'Allegato "B" al presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Dipartimento, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento, può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuovi Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, fornendone i relativi Ordinamenti e Regolamenti Didattici, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii e del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale afferente al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, sentiti il Consiglio di Corso di Studio relativo e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento, approva le proposte di modifica dei relativi Ordinamenti Didattici e le proposte di modifica dei requisiti di ammissione al Corso di Studio, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii e del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale afferente al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento, sentiti il Consiglio di Corso di Studio relativo e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento, in conformità con il relativo Ordinamento Didattico, approva le modifiche dei rispettivi Regolamenti Didattici nel rispetto delle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii e del Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi sono deliberate dal Dipartimento, previo parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata a prescindere dal parere.



6. Le procedure per l'attivazione, organizzazione e gestione dei Corsi di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento sono definite nei relativi Regolamenti.
7. Il Dipartimento può inoltre attivare, anche in collaborazione con altri Dipartimenti dell'Ateneo e di altri Atenei, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, per il conferimento di Master di primo e di secondo livello, e corsi di formazione finalizzata e di aggiornamento e perfezionamento professionale, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dai Regolamenti di Ateneo.
8. L'offerta didattica del Dipartimento si attua nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Articolo 16

Programmazione didattica

1. In conformità all'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prevista la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del Docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.
2. Tale differenziazione è effettuata dal Consiglio di Dipartimento, che deve assegnare i compiti didattici tenendo conto delle specificità dei casi concreti, delle esigenze delle diverse aree disciplinari e delle necessità organizzative dell'Ateneo.
3. L'attribuzione dei compiti didattici deve garantire una distribuzione equa e funzionale, rispettando sia le competenze dei Docenti sia le necessità didattiche e gestionali dell'Ateneo.
4. Per stabilire le priorità nell'attribuzione dei compiti didattici, si definiscono:
 - a) *insegnamenti di necessaria attivazione* gli insegnamenti obbligatori in almeno un curriculum di un Corso di Laurea o Laurea Magistrale afferente al Dipartimento, come individuati dal relativo Regolamento Didattico;
 - b) *rose di necessaria attivazione* gli insiemi di insegnamenti, individuati dal Regolamento Didattico di un Corso di Laurea o Laurea Magistrale afferente al Dipartimento, tali che l'inserimento nel piano di studi di uno o più insegnamenti nella rosa sia obbligatorio per almeno un curriculum del corso.
5. L'attribuzione ai Docenti dei compiti didattici per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento avviene annualmente, con le tempistiche indicate dall'Ateneo, rispettando le seguenti priorità:
 - a) insegnamenti di necessaria attivazione nelle lauree triennali o nei primi tre anni delle lauree magistrali a ciclo unico;
 - b) insegnamenti di necessaria attivazione nelle lauree magistrali non a ciclo unico o negli anni dal quarto in poi delle lauree magistrali a ciclo unico;
 - c) insegnamenti compresi in rose di necessaria attivazione;
 - d) altri insegnamenti.

Nel caso l'attribuzione riguardi un Docente afferente a un diverso Dipartimento o a un altro Ateneo, occorre acquisire il nulla osta di tale Dipartimento o Ateneo.
6. Il Dipartimento procede primariamente all'attribuzione ai Docenti dei compiti didattici istituzionali, come definiti dall'art. 6, comma 5 del *Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei professori e dei ricercatori universitari*, assieme all'attribuzione dei compiti didattici ai



Professori Straordinari a tempo determinato. Esauriti questi, procede all'attribuzione ai Docenti di eventuali compiti didattici aggiuntivi. Tali attribuzioni avvengono tenendo presente la coerenza fra i contenuti degli insegnamenti e le competenze scientifiche dei Docenti, come pure il numero presunto di studenti iscritti ai vari insegnamenti.

7. Il Dipartimento, secondo criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, può decidere di assegnare a un Docente come compito didattico istituzionale un numero di insegnamenti inferiore a quello indicato nell'art. 6, comma 5 del succitato *Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei professori e dei ricercatori universitari*, in caso ritenga che il carico didattico complessivo del Docente sia adeguato per la sua fascia e il suo regime di impegno (a tempo pieno o definito), tenendo presente il numero presunto di studenti iscritti agli insegnamenti affidati e/o gli ulteriori compiti didattici istituzionali indicati nell'art. 6, commi 6, 7 e 8 del suddetto Regolamento. Tale decisione non deve comportare alcun impegno finanziario aggiuntivo per l'Ateneo, in coerenza con il comma 8 del presente articolo.
8. Le attività formative rimaste scoperte al termine della procedura descritta nei commi 5, 6 e 7 sono affidate a professori a contratto ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, seguendo le procedure indicate nel *Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento*. Non è possibile attribuire a titolo oneroso a un professore a contratto un insegnamento in un dato settore scientifico-disciplinare se esistono Docenti dell'Ateneo di quel settore scientifico-disciplinare che non hanno esaurito i loro compiti didattici istituzionali come definiti dall'art. 6, comma 5 del *Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei professori e dei ricercatori universitari*.
9. Il Dipartimento, in base a criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, può decidere di sdoppiare, attribuendoli a più di un docente contemporaneamente, insegnamenti a cui si presume si iscriveranno numeri particolarmente elevati di studenti.
10. Una volta completata l'attribuzione dei compiti didattici ai Docenti e l'affidamento degli incarichi ai professori a contratto ai sensi dei precedenti commi da 5 a 9 e, comunque, prima dell'inizio del nuovo anno accademico, il Consiglio di Dipartimento identifica il Presidente delle Commissioni d'esame per gli insegnamenti attivati nei Corsi di Studio da esso gestiti, che, di norma, è il titolare dell'insegnamento, in accordo con quanto previsto in materia dal Regolamento Didattico di Ateneo.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Approvazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data indicata nel suddetto Decreto.
2. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere proposta con delibera approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento. Le modifiche sono rese esecutive con Decreto emanato dal Rettore previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.



3. Per quanto non stabilito nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità.



ALLEGATO A
AREE TEMATICHE DI PERTINENZA

Area didattico-scientifica Economico-Aziendale: comprende

- l'Area CUN 13 (Scienze economiche e statistiche).

Area didattico-scientifica Giuridico-Politica: comprende

- l'Area CUN 12 (Scienze giuridiche);
- i gruppi scientifico-disciplinari GSPS/01-04 e 07 dell'Area CUN 14 (Scienze politiche e sociali).



ALLEGATO B
CORSI DI STUDIO AFFERENTI

Corsi di laurea:

- Scienze giuridiche (classe L-14) [ex Scienze dei servizi giuridici]
- Economia aziendale e management (classe L-18)
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe L-36)

Corsi di laurea magistrale:

- Economia internazionale e management per l'innovazione e la sostenibilità (classe LM-77)
[ex Economia e management per l'innovazione e la sostenibilità]
- Giurisprudenza (classe LMG/01)

Corsi di dottorato:

- Scienze giuridiche e politiche

Scuole di specializzazione:

- Professioni legali

I Consigli aggregati di Corso di Studio sono i seguenti:

- Consiglio del Corso di Laurea in *Scienze giuridiche* (classe L-14)
- Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in *Economia aziendale e management* (classe L-18) e *Economia internazionale e management per l'innovazione e la sostenibilità* (classe LM-77)
- Consiglio del Corso di Laurea in *Scienze politiche e delle relazioni internazionali* (classe L-36)
- Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in *Giurisprudenza* (classe LMG/01)